

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI  
DI CUNEO, ALBA, MONDOVI' E SALUZZO

STUDIO N. 10 APPROVATO L'11 GENNAIO 2008

PROCURE ALLEGATE A SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE

---

#### PREAMBOLO

- tra i compiti degli organi del notariato vi è quello di porre in essere tutti gli strumenti per consentire ai notai di svolgere nel modo più agevole possibile i propri compiti istituzionali, anche al fine di assicurare uniformità di comportamento che non crei disorientamento tra i fruitori della funzione notarile;

- scopo degli studi è quello di dotare i notai di una serie di interpretazioni uniformi che, pur non essendo ovviamente vincolanti per il singolo notaio, costituiscano un punto di riferimento e orientamento;

- l'applicazione dei principi interpretativi è rimessa, in ogni caso, alla prudente valutazione di ciascun notaio sul quale grava la responsabilità della scelta per ogni singolo caso concreto.

---

#### CASO

Allegazione della procura all'atto di autenticazione notarile delle sottoscrizioni apposte a scrittura privata

#### MOTIVAZIONE

Come confermato da G. Petrelli, in risposta a specifico quesito su un eventuale obbligo di allegazione della procura all'atto di autenticazione notarile delle sottoscrizioni apposte a scrittura privata, pur dopo le recenti modificazioni apportate alla Legge Notarile e al codice deontologico, l'equiparazione dell'atto pubblico e della scrittura privata non è totale: "in particolare, le regole formali dell'autentica sono contenute esclusivamente nell'art. 2703 c.c. e nell'art. 72 l.n., e questo è pacifico in dottrina e giurisprudenza. Non vi è, in altri termini... alcun argomento in grado di fondare l'estensione di una regola formale di tal genere alla scrittura privata autenticata".

Nello stesso senso P. Boero, che, nello Studio 72/85 del C.N.N. afferma che "è opinione sostanzialmente concorde della dottrina notarile che, per le scritture private autentiche, non esista alcun obbligo di allegazione della procura, né, per altro verso, delle generalità del rappresentato (cfr., per tutti, Falzone-Alibrandi, voce Autenticazione, in Diz. enc. not., I, Roma, 1973, p. 249; Di Fabio, Manuale di notariato, Milano, 2007, p. 277). Ciò non significa, si badi, che al notaio non competano, anche per le scritture private autentiche, il controllo sull'esistenza della procura e sulla legittimazione del procuratore; soltanto che la maggiore snellezza e semplicità formali che caratterizzano l'autentica rispetto all'atto pubblico consentono - in coerenza col disposto dell'art. 86 co. 1 reg. not. - di integrare in via interpretativa i requisiti formali espressamente imposti dalla legge (tra cui non rientrano quelli summenzionati) solo ove ciò sia veramente richiesto da quella che è stata definita la "struttura morfologica dell'atto di autenticazione".

Fermo restando che è assolutamente opportuna la allegazione della procura anche all'atto di autenticazione delle sottoscrizioni, per cui una "raccomandazione" in tal senso in sede ispettiva risulta altrettanto opportuna, si condivide, sotto il profilo giuridico, l'inesistenza di un obbligo di allegazione della procura all'atto di autentica delle sottoscrizioni. Ovviamente, allorché si tratti di titolo in base al quale siano da operare formalità in pubblici registri, il responsabile della conservazione degli stessi, potrà chiedere, come documentazione integrativa, la produzione dell'originale o di copia autentica della procura. A diversa conclusione si deve peraltro pervenire nel caso in cui la procura sia costituita da un "atto estero"; in tale ipotesi o vi è un preventivo "deposito" della procura con separato verbale, o il documento estero deve essere allegato alla scrittura privata, in linea con

quanto disposto dall'art. 106, n. 4, l.n., (cfr. P. Boero, *Le legge notarile commentata*, II, Torino, 1993, p. 565).